



Francesca Rescigno

Professoressa di Istituzioni di Diritto Pubblico alla Facoltà di Scienze Politiche
Roberto Ruffilli dell'Università di Bologna.

Abstract dell'intervento all'incontro alla Camera dei Deputati:

Tutela degli animali. Codice Civile e Codice Penale a confronto. La necessità di un cambiamento.

(Roma, 21 ottobre 2008)

- I DIRITTI DEGLI ANIMALI DA RES A SOGGETTI-

L'intervento si propone di indagare la dimensione giuridica del rapporto uomo-animale, al fine di evidenziare la necessità di attribuire agli animali uno *status* giuridico che li elevi dalla condizione di 'res', nella quale sono relegati da lungo tempo, a quella di esseri senzienti, soggetti di diritti.

Questo tema per i giuristi è decisamente un tema 'bizzarro' e comunque di non semplice trattazione, il ragionamento giuridico infatti è destinato inevitabilmente a subire i condizionamenti delle riflessioni filosofiche, le quali partendo da atteggiamenti fortemente antropocentrici si sono successivamente dimostrate in grado di aprirsi verso il benessere e le necessità degli esseri animali. La discussione giuridica invece appare maggiormente circoscritta: la limitata attenzione del diritto deriva soprattutto dal fatto che i sistemi giuridici sono sostanzialmente autoreferenziali, elaborati dagli esseri umani per tutelare la propria convivenza in società sempre più complesse. Il diritto è stato dunque creato per soddisfare essenzialmente tre funzioni: reprimere i comportamenti socialmente pericolosi, allocare agli individui e alla collettività beni e



servizi, forgiare le regole per l’istituzione e il funzionamento dei pubblici poteri. I precetti giuridici sono perciò elaborati dagli uomini per gli uomini; per questo l’antropocentrismo giuridico appare ancora più radicato e difficile da scalfire rispetto alle impostazioni filosofiche, l’uomo è il centro della società ed è il referente principale – se non unico – del sistema normativo e questa situazione si presenta più o meno invariata nei diversi ordinamenti giuridici appartenenti a tradizioni positive assai differenti tra loro.

In questa prospettiva è chiaro che gli animali hanno da sempre trovato ben poco spazio per affermare la propria soggettività dal punto di vista giuridico, e sono stati considerati quali ‘cose’ a completa disposizione del genere umano: gli animali si cacciano, si allevano, si mangiano, si utilizzano per fabbricare beni, per compiere lavori faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l’uomo, per intrattenere, e per molteplici altri scopi che confermano la loro totale soggezione alla volontà umana.

Fortunatamente nemmeno l’antropocentrismo giuridico più estremo può rimanere impassibile rispetto alle elaborazioni scientifico-dottrinali che hanno ormai dimostrato come anche gli animali siano esseri senzienti, in grado di provare piacere e dolore, di avere desideri e aspettative e che per questo meritano di evolvere dalla condizione di cose a quella di soggetti; soprattutto è doveroso ricordare che gli ordinamenti giuridici non sono sistemi statici ma appaiono in continua evoluzione, adeguandosi alle necessità sociali che emergono nei diversi contesti storici. In quest’ottica va letto il cammino dei diritti che si sono evoluti, distaccati dalla volontà divina, positivizzati, generalizzati, internazionalizzati e infine specificati; si è elaborata una linea volta ad aumentare il novero dei soggetti titolari di



diritti in nome del principio di eguaglianza e, allo stesso tempo, si è ampliato l'aspetto oggettivo aumentando le categorie di diritti di cui è possibile godere. La 'moltiplicazione' delle tipologie dei diritti e dei soggetti che di essi possono disporre presenta l'inevitabile risvolto negativo della possibile compressione dei diritti stessi, perché il limite all'esercizio di un diritto riposa proprio nell'esistenza di un diritto altrui di diversa natura, nasce così la necessità del bilanciamento. Aumentano i diritti e i soggetti che di essi usufruiscono e di conseguenza anche i limiti al loro esercizio, ma resta da domandarsi se, quando si parla di diritti, ci si riferisce esclusivamente a quelli umani, oppure se i diritti possano interessare una comunità più estesa, sino a superare la barriera della 'specie', o se invece quest'ultima debba considerarsi un limite invalicabile. L'evoluzione dei diritti in realtà ha già da tempo affermato la loro applicabilità al di là del requisito della razza, che altro non è se non una delle componenti del più ampio *genus* di specie, e soprattutto si è garantita la loro concretizzazione anche per gli esseri umani non propriamente 'paradigmatici' come i bambini o i disabili (i c.d. 'casi marginali'). Tale sviluppo può costituire il prologo di un successivo, coraggioso riconoscimento di effettivi diritti anche in favore di soggetti non umani. Il riconoscimento dei diritti agli esseri animali non compromette la specificità dei diritti umani in quanto, in caso di conflitto, il bilanciamento tra le tipologie di interessi non potrà mai comunque causare un'ingiustificata compressione degli interessi umani; non si tratta certo dell'estensione agli esseri animali di tutti i diritti umani, ma esclusivamente dei diritti legati alla sfera della personalità, cioè quelli strettamente congiunti agli interessi di cui anche gli animali sono portatori. In questo senso i diritti ascrivibili agli animali appaiono numericamente limitati e di facile definizione, potendo



riferirsi al diritto ad una vita e ad una morte dignitosa, al diritto a non soffrire e a quello ad avere condizioni di vita compatibili con le proprie caratteristiche etologiche. Ma, proprio perché numericamente limitati e soccombenti in caso di conflitto con i diritti umani, è doveroso che i diritti animali trovino un riconoscimento effettivamente garantista e questo può avvenire solo con l’inclusione della dignità animale tra i principi portanti dell’ordinamento. Ciò che appare dunque necessario non è, o almeno non è solo, lo sviluppo di una legislazione protettiva degli animali, ma l’effettivo riconoscimento di un preciso *status* giuridico, poiché solo all’idea di diritto soggettivo si collega una reale tutela da parte dell’ordinamento e dei suoi organi.

Come già detto, inserire la dignità animale in Costituzione non mina la credibilità dell’impianto garantista e non causa un affievolimento dei diritti riconosciuti al genere umano; non mette in pericolo le basi della Costituzione in quanto esiste un rapporto tra costituzionalismo e protezione degli animali, perché le radici della Costituzione si intrecciano con le ragioni favorevoli al mondo animale, e perché la tutela dell’uomo non può prescindere dalla tutela di altri esseri che presentano caratteristiche in comune con lo stesso genere umano.

L’impianto costituzionale non corre pericolo anche perché, in ogni caso, la dignità animale continuerà ad identificare qualcosa di differente rispetto a quella umana; si realizzerebbe non già un’equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma piuttosto l’affermazione di un’eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, potrebbe mediare, ove possibile, tra interessi umani e taluni interessi animali.

L’evoluzione costituzionale rappresenta quindi l’unico approccio



efficace per ‘elevare’ gli animali da *res* a soggetti contraddistinti da una propria dignità, senza compromettere la specificità dei diritti umani.

In quest’ottica meritano di essere ricordati quegli ordinamenti che hanno già coraggiosamente intrapreso questa strada, Paesi di tradizione giuridica romano-germanica, che hanno ‘aperto’ le proprie Costituzioni al riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, dimostrando che un’innovazione di questo tipo non mette in pericolo il contenuto e la portata dei diritti umani.

In conclusione solo la previsione costituzionale potrà garantire agli interventi normativi di carattere protezionistico realizzati finora la capacità di elevare gli esseri animali dal rango di cose a quello di soggetti; è necessario abbandonare formule ambigue che continuano a sottendere un marcato atteggiamento antropocentrico, riconoscendo infine l’animale quale essere senziente titolare, in quanto tale, di uno specifico seppur circoscritto, bagaglio di diritti.

Solo se questa evoluzione si compirà, allora gli animali si ‘trasformeranno’ effettivamente da ‘*res* a soggetti’.